



## **FAQ**

# ***Frequently Asked Questions***

---

- Quesiti pervenuti al 20 febbraio 2008 -

**1. TIL (Tirocini di Inserimento Lavorativo)**

I TIL altro non sono che i tirocini di formazione e orientamento disciplinati dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal successivo decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142. Il progetto li ha rinominati TIL per enfatizzarne il valore di strumento di politica attiva del lavoro finalizzato a migliorare occupabilità e occupazione dei neo laureati.

**2. È possibile attivare i TIL presso gli Studi professionali?**

È possibile attivare un tirocinio anche presso uno studio professionale. In questo caso il tirocinio deve essere cosa diversa dall'eventuale periodo di praticantato obbligatorio previsto per poter sostenere l'esame di Stato per talune categorie di professionisti (es. avvocati). Per il numero di tirocinanti si applicano le disposizioni contenute nella normativa.

**3. È possibile attivare i TIL presso le Società cooperative?**

Non sono ammessi i tirocini presso le cooperative che non abbiano dipendenti.

**4. È possibile attivare i TIL presso le ditte individuali?**

Non è ammesso il tirocinio in mancanza di dipendenti.

**5. È possibile stipulare una Convenzione tra l'università e un dipartimento universitario per l'attivazione dei TIL?**

È possibile solo se si tratta di due entità giuridicamente differenti. Non è possibile se si tratta di due uffici facenti parte dello stesso soggetto giuridico. In ogni caso la convenzione deve contenere tutti gli elementi previsti dalla normativa e, in particolare, deve essere accompagnata, per ogni singolo tirocinio, dal progetto formativo.

**6. È possibile attivare i TIL presso aziende a "zero dipendenti"?**

Non è ammesso il tirocinio in tutte quelle strutture in cui non sia presente almeno un dipendente.

**7. Qualora l'Università si avvalga della "gestione per conto dello Stato" è tenuta a fare le comunicazioni all'INAIL?**

Sì, le comunicazioni non sono necessarie solo se relative a "dipendenti" dell'università e tali, ovviamente, non possono essere considerati gli studenti.

**8. I tirocini F1xO sono esclusi dall'obbligo di comunicazione al CPI?**

No, deve essere effettuata la comunicazione.

**9. Il registro presenze è obbligatorio? È corretto se la sua vidimazione viene fatta dall'Università stessa che appone il proprio timbro?**

Il registro presenze per i tirocini avviati nell'ambito di F1xO è obbligatorio e la sua vidimazione può essere fatta dall'università stessa.

**10. Un laureato compila la domanda d'iscrizione al programma F1xO dopo la laurea in un periodo di disoccupazione/inoccupazione. Nel periodo che passa dalla data d'iscrizione all'inizio del tirocinio si iscrive alla laurea specialistica. Può fare il tirocinio lo stesso, anche se è iscritto alla specialistica?**

Sì, ma ovviamente il tirocinio F1xO non potrà rientrare nel percorso curriculare della laurea specialistica.

**11. Per essere considerato un tirocinio rientrante nell'ambito del progetto F1xO vale la data di domanda d'iscrizione e la situazione legata ad essa oppure la data di inizio tirocinio e la situazione legata a quella data?**

Vale lo status posseduto al momento della domanda di iscrizione.

**12. Possono rientrare fra i tirocini F1xO i tirocini realizzati all'interno dei Master e quelli realizzati nell'ambito dei dottorati che non prevedono borse di studio o altri sostegni economici?**

No.

**13. I diciotto mesi dalla laurea possono essere conteggiati a partire dal termine di un Master o di un dottorato?**

Sì.

**14. La LR dell'Emilia Romagna prevede la possibilità di attivare tirocini da parte delle università nell'arco di 24 mesi dalla laurea. E' possibile applicare tale normativa ai tirocini F1xO?**

No, deve essere rispettato il termine di 18 mesi.

**15. Vista le difficoltà procedurali interne alle università legate all'esatto conteggio dei crediti, onde evitare agli studenti di autocertificare un dato che, non per loro colpa, potrebbe risultare falso, è possibile individuare un altro criterio per definire la figura del laureando?**

No, per essere considerato laureando lo studente dovrà - sempre al momento della domanda di partecipazione al Programma:

- aver ricevuto l'assegnazione del titolo della tesi  
e/o
- aver raggiunto i 150 crediti formativi per lauree di I Livello
- aver raggiunto i 100 crediti formativi per lauree specialistiche di II livello

**16. L'Università che stipula con l'azienda ospitante una convenzione per l'attivazione dei TIL può prevedere che la comunicazione ai sindacati (RSA o territoriali) relativa all'avvio del tirocinio sia fatta dall'azienda stessa e non dall'Università?**

No, sarebbe più corretto che la comunicazione fosse fatta dall'università. Tuttavia, considerando che si tratta di obblighi di informazione a cui non sono connessi tempi di realizzazione o sanzioni in caso di inadempimento, le università, sotto la propria responsabilità, potrebbero anche optare per un adempimento con modalità differenti.

**17. È vero che dal 1 gennaio 2007 tutto il ramo assicurativo, bancario e di intermediari in generale non può prendere tirocinanti perchè da quella data possono assistere e partecipare ad attività di intermediazione solo chi è iscritto al RUI registro unico intermediari?**

Tutte le attività per le quali è richiesta la iscrizione ad albi non possono essere oggetto di tirocini. Nulla vieta di attivare i tirocini in quello stesso settore per svolgere mansioni e attività diverse.

**18. Un laureato che già lavora con contratto part-time o con contratto di collaborazione a progetto può iscriversi al progetto fixo?**

Se il candidato ha tutti i requisiti previsti dal bando e la sua disponibilità di tempo è compatibile con gli impegni previsti dal tirocinio – e in particolare dal progetto formativo – non ci sono ragioni per escluderlo.

**19. E' possibile che il soggetto ospitante sia la stessa Università nelle funzioni amministrative, di controllo di gestione, ecc.?**

È possibile solo se si tratta di due entità giuridicamente differenti. Non è possibile se si tratta di due uffici facenti parte dello stesso soggetto giuridico. In ogni caso la convenzione deve contenere tutti gli elementi previsti dalla normativa e, in particolare, deve essere accompagnata, per ogni singolo tirocinio, dal progetto formativo.

**20. E' possibile che il soggetto ospitante sia una società partecipata dall'Università (al 60% o al 100%), che gestisce servizi di ricerca sul territorio e comunicazione appaltati dalla stessa Università?**

È possibile solo se si tratta di due entità giuridicamente differenti. Non è possibile se si tratta di due uffici facenti parte dello stesso soggetto giuridico. In ogni caso la convenzione deve contenere tutti gli elementi previsti dalla normativa e, in particolare, deve essere accompagnata, per ogni singolo tirocinio, dal progetto formativo.

**21. Quali sono i criteri per la proroga di 3 mesi? E' necessario fare un nuovo progetto formativo e/o integrare il precedente?**

Non sono necessari particolari requisiti per prorogare il tirocinio di tre mesi, la proroga dunque è sempre possibile. Sin dalla fase iniziale del tirocinio è, dunque, possibile prevedere un tirocinio articolato su due periodi di tre mesi (3 più 3). Il progetto formativo può anche essere una integrazione del precedente.

**22. Chi firma l'allegato 15 o 17 dei TIL? Il preside di facoltà è attualmente l'unico incaricato alla firma dei progetti formativi, mentre il rettore firma le convenzioni (salvo deleghe autorizzate dal senato accademico).**

È nella piena autonomia e responsabilità delle Università decidere chi deve firmare i propri documenti.

**23. Al momento dell'adesione al progetto Fixo le aziende devono necessariamente registrarsi, oltre che alla nostra banca dati, anche a quella di progetto o è possibile effettuare una unica registrazione?**

Attualmente, è possibile effettuare un'unica registrazione.

**24. Alla voce "Descrizione TIL", nella scheda corrispondente, quali contenuti devono essere inseriti?**

Nella voce "Descrizione TIL", contenuta nell'allegato A (BD Richieste aziende TIL) deve essere sintetizzato l'oggetto del tirocinio.

**25. Cosa si intende per "evidenze degli adempimenti di legge" da allegare in fase di rendicontazione tirocini?**

Per la rendicontazione dei tirocini occorre inviare il Modello Unico di pagamento, firmato.

**26. E' possibile accogliere richieste nominative di tirocinanti da parte delle imprese?**

Sì, se si tratta di studenti iscritti al progetto Fixo.

**27. E' possibile ammettere a partecipare al progetto laureati che stanno frequentando master o dottorati?**

Sì, rispettando il minimo di sei ore giornaliere dedicate al tirocinio.

**28. E' possibile attivare tirocini con aziende afferenti ad Associazioni di categoria convenzionate senza necessariamente stipulare una nuova convenzione?**

Sì.

**29. E' possibile utilizzare la scheda aziende attualmente in uso presso l'ILO o è necessario utilizzare quella proposta all'interno del progetto FixO?**

È possibile usare la scheda in uso presso l'ILO.

**30. L'autorizzazione al trattamento dati sottoscritto per il progetto FixO è estendibile alle attività dell'ILO?**

No.

**31. La scheda descrizione del progetto formativo prevede un accompagnamento e aggiornamento periodico. Chi deve gestire il processo, con quali modalità e, soprattutto, quali tempi sono stati previsti in pianificazione in termini di ore uomo da dedicare all'attività di accompagnamento per singolo tirocinio?**

Gli operatori del placement, in base agli obiettivi indicati nei singoli progetti formativi.

**32. Per i laureati che hanno frequentato master post – lauream, i 18 mesi possono essere calcolati dalla data di fine master?**

Sì.

**33. La normativa, art. 7 del D.M. 142 del 25/3/98 indica che la durata del tirocinio non deve essere superiore a dodici mesi "per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché, di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi". Sarebbe utile conoscere quali disposizioni o riferimenti consentono il superamento di tale limite.**

Il progetto Fixo rimane entro il limite dei 12 mesi previsto dalla legge, avendo disposto una durata massima del tirocinio di sei mesi (3 più 3).

**34. Per il rimborso dei costi INAIL e assicurativo eventualmente richiesto (procedura TIL - fase chiusura TIL pag. 13 punto 4 3^ capoverso) qual'è la documentazione necessaria da inviare?**

Copia del documento originale che attesti l'avvenuto pagamento, con il relativo elenco dei tirocinanti Fixo cui si riferisce.

**35. Per il tirocinio c'è un monte ore minimo e massimo?**

Sì, il progetto formativo deve prevedere almeno 30 ore settimanali cioè 6 ore giorno.

**36. Dopo quanto tempo Italia Lavoro, dalla ricezione della documentazione, liquida il contributo(€110/mese) al tirocinante?**

Mediamente sono necessari 15/40 giorni.

**37. La liquidazione come avviene a mezzo assegno? Se no, bisogna allegare alla documentazione anche le coordinate bancarie del tirocinante? In questo caso è stato predisposto un modulo?**

La liquidazione avviene tramite assegno postale.

**38. Italia Lavoro invia al placement qualche comunicazione dell'avvenuto pagamento?**

No.

**39. Sulla pagina dell'Università presente sul sito , è possibile che la domanda di iscrizione con l'autocertificazione riporti il logo dell'Università?**

Sì.

**40. E' possibile avviare un utente iscritto al progetto FIXO a più di un tirocinio? Non proroga, ma in aziende diverse?**

Non è possibile effettuare più tirocini contemporaneamente presso diverse aziende. È possibile, al termine di un primo tirocinio durato tre mesi, accedere ad un secondo tirocinio di tre mesi presso la stessa azienda o presso una azienda diversa.

**41. L'Avviso prevede che il laureato possa effettuare un tirocinio entro 18 mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione al Programma FixO potrebbe, pertanto, accadere che intercorrendo un lasso di tempo fra la presentazione della domanda di iscrizione al Programma e l'inizio del tirocinio un laureato inizi il tirocinio quando siano trascorsi oltre 18 mesi dalla laurea. Come ci si deve comportare in tali casi?**

Nel caso in cui l'assicurazione di responsabilità civile attivata da parte dall'Università copra soltanto studenti laureati presso l'Università da non più di 18 mesi, bisognerà attivare una copertura assicurativa di responsabilità civile ad hoc (oltre all'INAIL) per i tirocinanti che abbiano iniziato il tirocinio trascorsi 18 mesi dalla laurea.

**42. Abbiamo un tirocinante che concluderà a giorni un tirocinio FixO della durata di tre mesi e che desidererebbe fare altri tirocini all'interno del progetto. Dato che il tirocinio non sarebbe con la stessa azienda con cui ha fatto il primo, come dobbiamo regolarci per la durata?**

È possibile effettuare due tirocini di tre mesi ciascuno presso due soggetti ospitanti diversi, supportati da un progetto formativo adeguatamente motivato.

**43. Qual è la procedura prevista per prolungare un TIL per far sì che il tirocinante che non è riuscito a raggiungere il 75 % delle ore previste nel progetto formativo, causa assenza per malattia, possa avere il sussidio previsto? E' sufficiente spedire una rettifica relativa alla nuova data di fine tirocinio all'azienda, alla Regione e al Servizio Ispezioni del Lavoro?**

In questo caso è sufficiente dichiarare con una lettera, allegando il precedente progetto formativo, che il tirocinio è prolungato sino al ..... perchè il tirocinante si è ammalato dal .... al.....

Tale lettera va inviata agli enti cui normalmente viene comunicata l'apertura del tirocinio.

**44. Qual è la procedura prevista per un TIL interrotto? Bisogna rendicontarlo lo stesso compilando qualche modulo anche se non verrà erogato il sussidio?**

Se il tirocinio è interrotto, e non viene erogato il sussidio, non serve rendicontarlo.

**45. Può la richiesta di attivazione di un TIL, da parte delle aziende, essere antecedente alla data di pubblicazione del bando F1xO?**

Sì.

**46. Il TIL deve prevedere una durata minima di ore?**

Il progetto formativo del tirocinio dovrà prevedere una durata minima di 30 ore settimanali. Tuttavia, se il tirocinio si riferisce ad una figura professionale per la quale la contrattazione collettiva prevede meno di 40 ore di lavoro settimanali, la proporzione da fare per calcolare la durata minima di ore settimanali del tirocinio è la seguente:

$30 : 40 = x : (\text{durata CCNL settimanale})$  dove  $x$  è il valore minimo delle ore del tirocinio da effettuare.

Resta fermo che l'erogazione del sussidio è subordinata al superamento del 75% delle presenze previste dal progetto formativo.